

CONSULENZA PAESE CINA – A cura di Denis Torri – Desteco – Ica Network

Desiderate analizzare il vostro mercato in Cina, cercare partner di distribuzione, aprire una succursale, approfittare dell'accordo di libero scambio, ampliare e/o ottimizzare il vostro business esistente nel Paese.

La Cina, anche con il freno a mano tirato (ovvero una crescita economica ambita del 7%), è la locomotiva di crescita dell'economia mondiale. Chi oggi giorno vuole dire la propria negli affari internazionali, non può evitare questo Paese. E da non dimenticare: le imprese svizzere godono di grandi vantaggi nell'ambito degli scambi commerciali con la Cina – per esempio rispetto alla concorrenza proveniente dall'UE. Questo grazie a un accordo di libero scambio che offre preziosi vantaggi doganali e una certezza del diritto e di pianificazione ottimizzate.

Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina

Scheda informativa Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina Sintesi

Il 6 luglio 2013 il consigliere federale Johann Schneider-Ammann e il ministro del commercio cinese GAO Hucheng hanno firmato un accordo bilaterale di libero scambio di ampia portata tra la Svizzera e la Repubblica popolare di Cina. Dopo i primi colloqui esplorativi nel novembre 2007, due seminari nel 2009 e uno studio di fattibilità congiunto nel 2010, le trattative erano state ufficialmente avviate nel gennaio 2011. L'accordo è quindi stato concordato in nove tornate negoziali e diversi incontri intermedi, tenutisi tra aprile 2011 e maggio 2013. L'ALS migliora l'accesso reciproco ai rispettivi mercati per le merci e i servizi, aumenta la sicurezza

giuridica in materia di proprietà intellettuale e, in generale, per gli scambi economici bilaterali, contribuisce allo sviluppo sostenibile nonché ad approfondire i rapporti di collaborazione tra i due Paesi. L'ALS prevede l'eliminazione totale o parziale dei dazi doganali su gran parte del commercio bilaterale, contemplando talvolta dei periodi transitori. Nei settori degli ostacoli tecnici al commercio e delle misure sanitarie e fitosanitarie sono state concordate varie convenzioni di cooperazione settoriali volte a ridurre gli ostacoli di carattere non tariffario. Quanto allo scambio dei servizi, l'ALS contiene disposizioni più precise rispetto all'AGCS dell'OMC, tra l'altro nel campo delle procedure d'ammissione, nonché – per diversi servizi – maggiori obblighi volti a garantire l'accesso ai rispettivi mercati. Rispetto agli standard multilaterali dell'OMC, l'ALS perfeziona in singoli campi il livello di protezione della proprietà intellettuale e contiene disposizioni sull'applicazione del diritto. L'ALS prevede un'attuazione coerente, basata sui principi delle relazioni internazionali e sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tal fine sono stati integrati nel preambolo anche i principi dell'ONU e del diritto internazionale e, in altre disposizioni dell'ALS e negli accordi paralleli stipulati in concomitanza, varie disposizioni su questioni ambientali e del lavoro. L'ALS prevede infine un approfondimento della collaborazione bilaterale in vari campi.

Importanza dell'accordo di libero scambio per la Svizzera.

Oltre a essere la seconda economia al mondo in ordine di grandezza dopo gli Stati Uniti, la Cina è uno dei principali partner economici della Svizzera. La Cina è il più grande acquirente di prodotti industriali svizzeri in Asia e il terzo più grande al mondo (dopo l'UE e i Stati Uniti). Nel 2010 la Svizzera ha esportato verso la Cina merci per un valore di 7,8 miliardi di franchi (3,7 % di tutte le esportazioni dal nostro Paese), mentre le importazioni dalla Repubblica popolare si

sono attestate a 10,3 miliardi di franchi (5,5 % di tutte le importazioni). Tra i principali beni d'esportazione figurano le macchine, gli strumenti, gli orologi nonché i prodotti chimici e farmaceutici. Dalla Cina si importano, tra l'altro, macchine, prodotti tessili e d'abbigliamento, prodotti chimici e dell'industria orologiera. Anche il commercio dei servizi è importante. Mentre operano in Cina numerosi prestatori di servizi svizzeri (tra cui banche, assicurazioni, imprese di logistica, di controllo delle merci e della qualità e di consulenza aziendale), diverse aziende di servizi cinesi dimostrano sempre più interesse per la piazza economica svizzera. L'accordo copre i seguenti campi tematici: commercio di beni (prodotti industriali e agricoli), regole d'origine, procedure doganali e agevolazioni degli scambi, misure di difesa commerciale, prescrizioni tecniche, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, promozione degli investimenti, trasparenza nel settore degli appalti, questioni ambientali e del lavoro attinenti al commercio, collaborazione economica e tecnica, disposizioni istituzionali (comitato misto, procedura di consultazione, composizione delle controversie). In virtù del suo ampio campo d'applicazione, l'ALS facilita l'esportazione di merci e servizi svizzeri verso il vasto mercato cinese, tuttora in crescita, agevola il commercio bilaterale, migliora la protezione della proprietà intellettuale e, in generale, la sicurezza giuridica negli scambi economici, promuove la collaborazione bilaterale tra Svizzera e Cina e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'ALS conferisce all'economia svizzera un vantaggio concorrenziale nei confronti dei Paesi che non dispongono di un tale accordo con la Repubblica popolare. Nel contempo, l'accordo previene il pericolo di una discriminazione degli operatori economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio della Cina attuali e futuri. L'ALS crea inoltre un quadro istituzionale per la collaborazione tra le relative autorità, finalizzata a sorvegliare e sviluppare l'accordo e a risolvere problemi concreti. Dato che le relazioni economiche

tra Svizzera e Cina sono molto importanti ai fini di una diversificazione internazionale dei mercati d'esportazione svizzeri e del reperimento di prodotti d'importazione, l'ALS Svizzera-Cina contribuirà in misura sostanziale a rafforzare la piazza economica del nostro Paese.

Importanti disposizioni dell'accordo Preambolo

Il preambolo definisce il quadro generale e gli obiettivi dell'accordo. Le parti contraenti riconoscono che lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell'ambiente sono elementi interdipendenti di uno sviluppo sostenibile. Esse mirano a favorire benessere e occupazione, ad applicare l'ALS per promuovere lo sviluppo sostenibile e ad intensificare i relativi rapporti di collaborazione. Le parti richiamano inoltre l'obbligo di salvaguardare i valori e i principi fondamentali delle relazioni e del diritto internazionale (tra cui la democrazia, la libertà, il progresso sociale, la giustizia e lo stato di diritto), rimandano al Memorandum d'intesa che Svizzera e Cina hanno concluso nel 2007 per promuovere il dialogo e la collaborazione a conferma, tra l'altro, del dialogo sui diritti umani intavolato dai due Paesi nel 1990. Le due parti ribadiscono i loro impegni assunti in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite e riconoscono l'importanza della buona gestione aziendale e della responsabilità sociale d'impresa.

Campo d'applicazione territoriale

L'accordo si applica al territorio doganale della Repubblica popolare di Cina e al territorio della Svizzera. In virtù dell'unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, le disposizioni sul commercio di merci si applicano anche al Principato. Con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, che costituisce una zona doganale autonoma, la Svizzera ha già concluso nel 2011 un accordo di libero scambio nel quadro dell'AELS.

Scambi di merci

Dazi: Per quanto riguarda lo scambio di merci (prodotti industriali, prodotti agricoli trasformati e di base), l'ALS riprende numerose disposizioni del GATT1 (concernenti, tra l'altro, le imposte interne e il trattamento nazionale, le restrizioni all'importazione e all'esportazione, le imprese di Stato e le eccezioni). Con l'entrata in vigore dell'ALS si eliminano i dazi svizzeri ancora applicati ai prodotti industriali cinesi. Ciò significa che, oltre ai prodotti industriali già importati dalla Cina in franchigia doganale in virtù del sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo, anche i prodotti tessili e le scarpe saranno esonerati dai dazi doganali. In cambio, gran parte dei prodotti industriali svizzeri esportati verso la Cina saranno esonerati totalmente o parzialmente dai dazi doganali a partire dall'entrata in vigore dell'ALS, con periodi di soppressione di 5 o 10 anni (in singoli casi 12 o 15). I periodi transitori e la possibilità di un'eliminazione parziale si applicano ai prodotti per i quali la Cina ha fatto valere particolari oneri di adeguamento dovuti in parte al livello di dazio notevolmente più elevato (tra l'altro per determinati prodotti dei settori orologieri, delle macchine e chimico-farmaceutico), mentre le eccezioni concernono singole linee tariffarie con particolari sensibilità (soprattutto per i due ultimi settori menzionati). Grazie all'ALS, gran parte dei prodotti agricoli svizzeri con potenziale d'esportazione potrà accedere al mercato cinese in franchigia doganale (tra cui i latticini come formaggi, yogurt, latte 1 General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) dell'organizzazione mondiale del commercio in polvere e burro, la carne secca di manzo, i prodotti trasformati come cioccolata, alimenti per bambini, biscotti, marmellate, il torrefatto, i prodotti a base di zucchero, i gelati, le bevande non alcoliche e il vino). In compenso la Svizzera concede, nell'ambito della sua politica agricola, agevolazioni doganali su una serie di prodotti

selezionati (quanto ai prodotti agricoli di base: sui prodotti tropicali, su importazioni al di fuori dei periodi di raccolta svizzeri o nell'ambito dei contingenti OMC, come ad esempio su determinate carni, su miele, fiori recisi e determinati legumi, frutti e succhi di frutta). Le prescrizioni svizzere in materia d'igiene, salute ed etichettatura rimangono pienamente applicabili. Per i dazi all'importazione dei prodotti agricoli trasformati (prodotti da forno, cioccolata, prodotti a base di zucchero, pasta, ecc.) viene eliminato, come nei precedenti ALS, l'elemento di protezione industriale e su alcune linee tariffarie che la Cina è fortemente interessata a esportare (soprattutto nell'ambito dei prodotti a base di zucchero, da forno e della pasta nonché del burro d'arachidi) vengono concessi sconti supplementari. Rimane inalterata la possibilità di compensare gli svantaggi dovuti al prezzo delle materie prime per l'esportazione dei prodotti trasformati sancita dalla «legge sul cioccolato». In vista di ulteriori miglioramenti delle condizioni d'accesso ai rispettivi mercati, entrambe le parti hanno concordato una clausola di verifica, secondo cui le concessioni doganali vengono sottoposte a un riesame ogni due anni.

Regole d'origine Nelle diverse categorie di prodotti, la lavorazione – che dev'essere effettuata nel Paese d'origine affinché un prodotto possa beneficiare di agevolazioni doganali in quanto originario – è definita nelle cosiddette regole di lista, come d'uso negli ALS. Le regole di lista concordate con la Cina tengono conto dei metodi di produzione moderni in modo da consentire l'effettivo sfruttamento della possibilità d'accesso preferenziale ai rispettivi mercati. Per i prodotti industriali, l'origine è conferita, di regola, dal cambiamento della voce di tariffa doganale a quattro cifre o in virtù di una creazione di valore nel Paese pari ad almeno il 40 per cento (relativamente al prezzo franco fabbrica). Come nei precedenti ALS della Svizzera, le regole di lista per i prodotti agricoli di base e per quelli trasformati tengono conto delle specifiche esigenze settoriali. Le merci di origine di entrambe le parti possono essere cumulate. La

regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l'origine vada persa. L'origine è comprovata dal consueto certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dalla dichiarazione d'origine riportata direttamente sulla fattura o sul bollettino di consegna («selfdeclaration»). Contrariamente a quanto convenuto in altri ALS, il certificato EUR.1 deve contenere informazioni supplementari. La dichiarazione d'origine, grazie alla quale la comprova dell'origine può essere fornita senza moduli supplementari, è riservata agli esportatori debitamente autorizzati. Le dichiarazioni d'origine devono essere contrassegnate da un numero di serie. Alle domande di riesame occorre rispondere entro un termine di sei mesi.

Agevolazioni degli scambi Con le disposizioni sulle agevolazioni degli scambi, le parti s'impegnano a rispettare gli standard internazionali in materia d'impostazione delle procedure doganali. Esse s'impegnano inoltre a pubblicare le leggi e ordinanze rilevanti per il traffico delle merci, a collaborare nel campo delle agevolazioni degli scambi, a fornire agli operatori economici informazioni attendibili su tariffe e regole d'origine e a basare i controlli doganali su analisi di rischio oggettive.

Misure di difesa commerciale Per quanto concerne le misure antidumping, le sovvenzioni e le relative contromisure, l'ALS rimanda alle disposizioni dell'OMC pertinenti. Sono previste consultazioni bilaterali preliminari tra le parti. Inoltre, a determinate condizioni l'accordo consente alle parti di applicare misure di protezione bilaterali. Se a causa delle concessioni fissate per contratto le importazioni aumentano in misura tale da minacciare o recare seri danni a un settore economico nazionale, vi è la possibilità di sospendere a titolo provvisorio determinate concessioni doganali.

Ostacoli tecnici al commercio (TBT) e standard sanitari e fitosanitari (SPS) Le disposizioni su TBT e SPS vanno oltre le norme dell'OMC, in particolare per quanto concerne l'armonizzazione delle prescrizioni nazionali con le norme e direttive degli organismi internazionali di normazione riconosciuti. Rimane

invariato l'elevato livello svizzero di protezione e sicurezza sanitaria. In materia di TBT e SPS, l'ALS prevede una collaborazione più intensa tra le autorità nell'ottica di risolvere in maniera pragmatica questioni e problemi aziendali specifici. Nel campo degli SPS si mira ad esempio a una riduzione del numero di controlli aziendali cinesi in Svizzera. Queste disposizioni vengono integrate da quattro accordi supplementari. Gli accordi sui dispositivi di telecomunicazione, sulla certificazione e l'accreditamento e sugli SPS prevedono un approfondimento della collaborazione tra le autorità competenti, mentre nel settore degli strumenti di misurazione viene disciplinato il riconoscimento reciproco dei risultati dei test. Un quinto accordo supplementare stabilisce che i quattro suddetti accordi entrino in vigore a titolo provvisorio dal momento della firma dell'ALS fino alla sua entrata in vigore. Servizi Le disposizioni sullo scambio di servizi si rifanno all'AGCS2 , in quanto ne riprendono le definizioni e le regole pertinenti (in particolare le quattro modalità di fornitura³ , l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni), oppure precisano o adeguano il contesto bilaterale (p. es. regolamentazione interna, pagamenti e trasferimenti). Le disposizioni dell'accordo si applicano a tutte le misure prese a livello di governo centrale, regionale e locale con incidenza sugli scambi di servizi, nonché alle misure adottate da organizzazioni non statali nell'esercizio di funzioni sovrane ad esse delegate. Gli obblighi generali dell'accordo si applicano a tutti i settori dei servizi, salvo alle prestazioni fornite da organismi statali nell'esercizio di funzioni sovrane (vale a dire su base non commerciale e non in concorrenza con altri fornitori). Come nell'AGCS, i diritti di traffico aereo non sono oggetto dell'ALS. Sulla medicina tradizionale cinese (MTC) sarà avviato un dialogo nell'ambito del quale è prevista un'intensificazione della collaborazione. Rispetto all'AGCS la sicurezza giuridica viene ampliata mediante disposizioni orizzontali ben precise, tra l'altro in materia di trasparenza e procedure d'ammissione. Alcune disposizioni settoriali sulle

prestazioni finanziarie specificano, tra l'altro, le prescrizioni applicabili alle misure in materia di vigilanza (che devono essere oggettive e non discriminare i prestatori stranieri rispetto a quelli nazionali) e prevedono obblighi di trasparenza e informazione concernenti la regolamentazione finanziaria. Le disposizioni sulla fornitura di servizi da parte di persone fisiche delimitano le categorie di persone soggette all'ALS (dirigenti e specialisti che si trasferiscono all'interno dell'azienda, prestatori altamente qualificati che prestano servizi su contratto a tempo determinato, nonché venditori e viaggiatori d'affari) e precisano determinate condizioni quadro per procedure relative ai permessi di lavoro e alle autorizzazioni d'entrata (segnatamente sulla trasparenza, le scadenze e gli obblighi d'informazione). Non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALS le misure che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro o la dimora permanente. Come nell'AGCS, gli impegni specifici in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale sono fissati in elenchi positivi. Rispetto all'AGCS, gli impegni della Cina si estendono su ulteriori settori e contengono diversi miglioramenti negli ambiti dei servizi ambientali (gestione idrica, servizi di depurazione dell'aria e di protezione fonica), servizi finanziari (in particolare il commercio di titoli), servizi di traffico aereo (manutenzione e riparazione di velivoli, servizi di assistenza al suolo), servizi di logistica (servizi di sdoganamento) e per i prestatori di servizi a tempo determinato (in particolare installatori e riparatori di macchine, architetti e ingegneri). La Svizzera perfeziona i suoi impegni nel campo dei servizi di formazione privati (in particolare per le lingue straniere), dei servizi finanziari (p. es. assicurazione di responsabilità civile per velivoli, emissione di titoli in franchi svizzeri), servizi di traffico aereo (servizi di 2 General Agreement on Trade in Service (Accordo generale sui commercio dei servizi) dell'Organizzazione mondiale del commercio OMC 3 (1) Fornitura transfrontaliera dei servizi; (2) fruizione all'estero; (3) presenza commerciale all'estero; (4) fornitura

transfrontaliera di servizi da parte di persone fisiche distaccate all'estero assistenza al suolo e di gestione aeroportuale) nonché attraverso ulteriori servizi a tempo determinato forniti da prestatori altamente qualificati (in particolare installatori e riparatori di macchine, ingegneri e consulenti aziendali). In diversi settori – come nell'AGCS – la Svizzera non assume impegni o ne assume in misura limitata (p. es. prestazioni audiovisive e culturali, servizi di trasporto concessionari, assicurazioni immobiliari cantonali, prestazioni formative e sanitarie pubbliche). Inoltre, come nell'AGCS, entrambe le parti si riservano le medesime deroghe alla clausola della nazione più favorita (la Svizzera, ad esempio, per diversi settori in cui esistono accordi bilaterali con l'UE). Una clausola di riesame prevede infine che si verifichino ogni due anni le liste d'impegni nell'ottica di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi.

Protezione della proprietà intellettuale

Quanto alla protezione della proprietà intellettuale, le parti s'impegnano ad applicare severi standard internazionali e a rispettare i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale. Le parti s'impegnano inoltre ad approfondire la collaborazione nel contesto del dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale condotto dal 2007. Rispetto allo standard multilaterale sancito dall'Accordo TRIPS⁴, il livello di protezione viene specificato o perfezionato in diversi ambiti. Nel campo dei diritti d'autore, ad esempio, i diritti che secondo l'Accordo WIP05 valgono per i fonogrammi vengono estesi ai supporti audiovisivi (video, DVD, ecc.). In qualità di nuova tipologia vanno protetti anche i marchi acustici. Nel campo dei brevetti, la possibilità di brevettare le invenzioni biotecnologiche è stata precisata in analogia alla convenzione europea sui brevetti. Le parti possono inoltre esigere che al momento di depositare un brevetto si debbano indicare, qualora abbiano funto da base per l'invenzione, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali che vi sono confluite. La confidenzialità dei risultati dei test effettuati ai fini di una procedura

d'autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti farmaceutici e agrochimici va protetta per almeno sei anni. Per i vini e gli alcolici ai sensi dell'articolo 23 TRIPS, l'elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche viene esteso a tutti i prodotti. Occorre garantire che merci e servizi non rechino indicazioni d'origine ingannevoli e che i nomi dei Paesi, le bandiere nazionali e gli stemmi dei partiti non siano utilizzati in maniera fallace o registrati come nomi di società o marche. Rispetto alla convenzione UPOV6 (nella sua versione del 1978, di cui la Cina è firmataria), la protezione delle nuove varietà vegetali viene estesa anche alla loro esportazione. Inoltre, al momento di rivedere il suo elenco nazionale di varietà vegetali ammesse alla tutela, ossia nel 2016, la Cina si dichiara disposta ad accordare la priorità a determinati tipi di piante rilevanti per l'industria svizzera. Per quanto concerne l'applicazione del diritto, l'ALS definisce misure di lotta alla contraffazione e alla pirateria che le autorità doganali possono attuare non soltanto all'importazione, ma anche all'esportazione delle merci. Sono previste la confisca di prodotti sospetti (d'ufficio o su richiesta del titolare dei diritti) e la possibilità di analizzare prove o campioni delle merci trattenute. Queste misure si possono applicare in caso di violazioni sia dei diritti di marchio e d'autore sia dei brevetti e dei design protetti. È inoltre necessario che esistano procedure civili e penali per la persecuzione delle violazioni del diritto e per le richieste di risarcimento danni e che sia possibile disporre misure cautelari e superprovvisori. Nell'ambito della procedura civile si devono poter disporre misure sia contro le merci contraffatte sia contro i materiali e gli strumenti con cui sono state prodotte (compresa la confisca e l'eliminazione). Infine, nell'ottica di un ulteriore perfezionamento della protezione, sono previste clausole di revisione sia generali sia specifiche (p. es. per la protezione delle varietà vegetali).

4 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà

intellettuale attinenti al commercio) dell'Organizzazione mondiale del commercio OMC 5 World Intellectual Property Organisation (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) 6 Union internationale pour la protection des obtentions végétales / International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali) Promozione degli investimenti Le disposizioni sulla promozione degli investimenti integrano l'accordo bilaterale tra Svizzera e Cina, entrato in vigore nell'aprile 2010, sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (accordo sulla protezione degli investimenti APPI). Dal momento che l'APPI continua a rimanere in vigore, le disposizioni dell'ALS si limitano all'aspetto della promozione. In questo ambito sono previsti in particolare una maggiore cooperazione tra le parti (p. es. sotto forma di uno scambio d'informazioni in materia di regolamentazioni e misure di promozione degli investimenti) nonché il sostegno agli investitori che intendono farsi un'idea più precisa del relativo contesto normativo. Una clausola di revisione prevede che, su richiesta di una parte, siano intavolati dei negoziati qualora una parte conclude un accordo con uno Stato terzo con privilegi che oltrepassano quelli stabiliti dall'ALS Svizzera-Cina. Concorrenza Le parti sono tenute ad attuare il loro diritto in materia di concorrenza in modo da evitare che gli eventuali comportamenti anticoncorrenziali delle imprese (in particolare accordi illeciti, abusi di posizioni dominanti sul mercato nonché fusioni che ostacolano la concorrenza) non vanifichino i vantaggi risultanti dall'accordo in questione. Nei casi in cui il commercio tra le parti dovesse risultare pregiudicato, le autorità competenti collaborano al fine di attuare in modo efficiente il diritto in materia di concorrenza. Per risolvere eventuali controversie una parte può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al comitato misto. Questioni ambientali Con le disposizioni sulle questioni ambientali, le parti contraenti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell'ambiente sono

elementi interdipendenti dello sviluppo sostenibile. Esse sottolineano la loro volontà di promuovere lo sviluppo economico e il commercio bilaterale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile e di attuare in maniera efficiente nella loro legislazione nazionale e nella prassi gli accordi ambientali e gli impegni ad esse applicabili risultanti da altri strumenti ambientali multilaterali. Le parti s'impegnano inoltre a migliorare il livello di protezione ambientale, tra l'altro mediante l'attuazione efficiente della loro legislazione ambientale. Esse riconoscono che il livello di protezione ambientale previsto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell'ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che gli standard ambientali non devono essere usati per scopi protezionistici. Le parti mirano a facilitare gli investimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull'ambiente e a promuovere in questo campo la collaborazione interaziendale. Esse sono intenzionate a intensificare la loro collaborazione su questioni ambientali a livello sia bilaterale sia multilaterale. Per facilitare l'attuazione delle disposizioni sull'ambiente sono stati definiti appositi punti di contatto. Una parte può chiedere che si tengano consultazioni in seno al comitato misto dell'ALS su questioni riguardanti le disposizioni ambientali. Le eventuali controversie sull'attuazione di tali disposizioni devono essere risolte in questo contesto. Una clausola di revisione prevede che le parti verifichino regolarmente alla luce degli ultimi sviluppi internazionali pertinenti i progressi conseguiti sul piano dell'attuazione degli obiettivi ambientali.

Collaborazione economica e tecnica Con le disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica le parti si prefiggono di promuovere l'utilità reciproca dell'accordo nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, tra l'altro in relazione alle possibilità commerciali e d'investimento e attraverso il potenziamento della competitività e capacità d'innovazione. Fra i temi su cui la collaborazione potrà vertere figurano: lo sviluppo sostenibile, con particolare

riguardo alle questioni ambientali e del lavoro e con un rinvio all'accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione (cfr. sotto), i servizi, l'industria, l'agricoltura, la protezione della proprietà intellettuale e il controllo della qualità. Gli ambiti di collaborazione previsti sono descritti più dettagliatamente in un programma di lavoro separato, in cui figurano ad esempio l'industria (creazione di un gruppo di lavoro «orologi»), la sanità (tra cui la medicina tradizionale cinese), i servizi (tra cui il turismo), l'agricoltura (tra cui la produzione ecologica sostenibile), il controllo della qualità (tra cui la sicurezza dei prodotti), la protezione della proprietà intellettuale (standard di protezione ed esecuzione).

Nel contesto delle disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica, le parti concordano di tenere consultazioni e di collaborare nel campo degli appalti pubblici. A questo proposito sono inoltre previsti specifici obblighi in materia di trasparenza e appositi servizi d'informazione. Le parti s'impegnano inoltre a intavolare negoziati su un accordo bilaterale sugli appalti pubblici non appena si concluderanno le attuali trattative della Cina per un'adesione al GPA7 .

Comitato misto e composizione delle controversie Per vigilare sull'attuazione e lo sviluppo dell'accordo viene istituito un comitato misto paritetico con poteri decisionali per consenso. Il comitato si riunisce in caso di necessità, ma almeno ogni due anni. La comunicazione corrente tra le parti si svolge attraverso punti di contatto predefiniti. A sostegno del comitato misto sono previsti diversi sottocomitati (per le questioni d'origine, le procedure doganali, gli SPS e i servizi). In caso di necessità, il comitato misto può istituire ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro. Le Parti contraenti regolano tutte le controversie sull'applicazione del presente Accordo per via consultiva. Se non giungono a un accordo possono chiedere, per determinate questioni, l'avvio di una procedura arbitrale interstatale. Per le parti alla controversia le decisioni del tribunale arbitrale sono

vincolanti e definitive. Accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione Oltre ad aver integrato nell'ALS il concetto di sviluppo sostenibile e le relative disposizioni ambientali, Svizzera e Cina hanno concluso un accordo parallelo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Questo accordo sul lavoro è connesso all'ALS mediante un rinvio. La Cina e la Svizzera ribadiscono gli impegni assunti con l'adesione all'OIL8 , compreso l'obbligo di attuare concretamente le convenzioni OIL ad esse applicabili. Esse richiamano inoltre gli impegni assunti in virtù della «Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC) sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti» (2006) e della «Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta» (2008). Le parti sottolineano la loro volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di tutelare e valorizzare i diritti fondamentali sul posto di lavoro. Esse s'impegnano ad attuare la loro legislazione in materia di lavoro in modo efficace. Riconoscono che il livello degli standard lavorativi prescritto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell'ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che tali standard non devono essere usati per scopi protezionistici. L'accordo sul lavoro riconferma l'importanza di una collaborazione bilaterale in materia di lavoro e occupazione. Questa collaborazione dovrà svolgersi nell'ambito del Memorandum d'intesa bilaterale del 2011 sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Per facilitare l'attuazione dell'accordo sul lavoro sono stati definiti appositi punti di contatto. In caso di controversie sull'applicazione dell'accordo, ogni parte contraente può chiedere l'avvio di consultazioni tra le parti nell'ottica di raggiungere una soluzione consensuale. In caso di necessità queste consultazioni possono svolgersi a livello ministeriale.

Denis Alborino Torri

Fonte: SECO_CH

La competizione per garantire un diritto di stampa 3D è intensa nella quarta era della rivoluzione industriale

< A cura di Denis Alborino Torri – Refidest – Desteco >

In termini di numero di domande di brevetto per la stampa 3D è aumentato rapidamente dal 2013, ed è in crescita inizia Denis Torri Desteco.

La concorrenza delle compagnie nazionali ed estere è intensa per garantire i diritti di brevetto a preoccupare la tecnologia di stampa 3D che è una delle tecnologie chiave nella quarta era della rivoluzione industriale.

Secondo KIP0, prosegue Denis Alborino Torri, il numero delle domande di brevetto relative alla stampa 3D era inferiore a 10 all'anno entro il 2012, ma 63 nel 2013 e ha continuato ad aumentare di 429 nel 2016, mostrando un rapido aumento negli ultimi tre anni.

La tecnologia di stampa 3D è quella di produrre un prodotto di una forma 3D, stratificando un metallo o un materiale polimerico uno strato per strato, basato su un disegno progettato in 3D. Poiché questa tecnologia può essere

realizzata combinando dispositivi, materiali e tecnologie SW, è una tecnologia avanzata di nuova generazione ad avere una grande influenza in tutti i settori industriali pertinenti nella quarta era della rivoluzione industriale.

Tenendo conto delle tendenze delle domande pertinenti presentate nel 2017 sulla base di campi tecnologici dettagliati, le applicazioni relative ai dispositivi di stampa 3D hanno registrato la percentuale più elevata (71,1%) con 263 applicazioni. Ciò è dovuto al fatto che molte aziende hanno attivamente condotto gli sviluppi tecnologici per garantire un diritto di brevetto su un nuovo dispositivo di stampa 3D come scaduto il termine del brevetto originale del dispositivo di stampa 3D.

Denis Torri

DESTECO – REFIDEST – LUGANO

UE – Consultazione pubblica sui certificati protettivi complementari (SPC) e l'esonero nella ricerca brevettuale – Denis Alborino Torri – Desteco

La strategia per il mercato unico adottata nell'ottobre 2015 preannunciava l'intenzione da parte della Commissione, ove opportuno, di analizzare, valutare e proporre ulteriori misure

per migliorare il sistema brevettuale in Europa, segnatamente per il settore farmaceutico e gli altri settori i cui prodotti sono soggetti a autorizzazione sul mercato regolamentato.

In particolare, la strategia intendeva esplorare una ricalibratura di taluni aspetti della tutela dei brevetti e degli SPC e indicava che potrebbe comprendere i seguenti 3 elementi:

- la creazione di un titolo SPC europeo
- un aggiornamento del campo di applicazione dell'esonero nella ricerca brevettuale dell'UE
- l'introduzione di un esonero dall'SPC.

Gli SPC sono un diritto unico di proprietà intellettuale che costituisce un'estensione (fino a 5 anni) del termine di un diritto brevettuale (20 anni). Gli SPC si applicano ai prodotti farmaceutici e fitosanitari innovativi che sono stati autorizzati dalle autorità di regolamentazione. Essi mirano a controbilanciare la perdita di un'efficace protezione brevettuale che si verifica a causa delle lunghe prove e sperimentazioni cliniche obbligatorie necessarie affinché i prodotti possano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio. La legislazione vigente in materia è costituita dal regolamento (CE) n. 469/2009 e dal regolamento (CE) n. 1610/96 che riguardano il certificato protettivo complementare i medicinali e i prodotti fitosanitari, rispettivamente.

Inoltre prosegue Denis Torri – Desteco l'esenzione "Bolar" ha lo scopo di accelerare l'ingresso dei farmaci generici sul mercato, consentendo allo sviluppo preparatorio di farmaci generici di ottenere un'autorizzazione preventiva all'immissione sul mercato, anche se l'SPC del medicinale in questione è ancora in vigore. L'esenzione Bolar è disciplinata a livello UE solo per l'industria farmaceutica, mediante l'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE e l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE. Il campo di applicazione dell'esenzione Bolar è stato aggiornato

in alcuni paesi dell'UE per far fronte, tra l'altro, ai nuovi requisiti per i prodotti farmaceutici. Con la presente consultazione, la Commissione intende raccogliere le opinioni delle parti interessate sull'SPC e l'esonero nella ricerca brevettuale dall'SPC. I cittadini e le parti interessate sono invitati a fornire contributi sulla loro esperienza e conoscenza, che la Commissione esaminerà attentamente prima di decidere se e in che misura prendere ulteriori iniziative. I contributi delle parti interessate saranno utilizzati per valutare la suddetta normativa e l'impatto di eventuali modifiche dell'SPC e del quadro relativo agli esoneri in materia di brevetti nell'UE.

Torri Denis Alborino

Desteco – Refidest – ICA Network –

Fonte: UE

La quiete prima della tempesta ?

Articolo a cura di Denis Alborino Torri – Desteco – Refidest
– Ica Network

Calma piatta sui mercati nell'ottava appena conclusa, con movimenti dei prezzi contenuti per la maggior parte degli asset. A livello globale, prosegue il rialzo delle azioni, sebbene durante la settimana in esame il settore abbia registrato solo un +0,5%, sostenuto principalmente dai dati macroeconomici e dai risultati positivi messi a segno dai finanziari americani nel terzo trimestre. Le performance registrate sui vari mercati, dagli Stati Uniti all'Asia, passando per l'Europa, non hanno mostrato grandi differenze. In tale contesto, il mercato giapponese ha sovraperformato e il VIX, l'indice che misura la volatilità sull'SP500, è prevedibilmente sceso di nuovo, toccando quota 9,5 e avvicinandosi così al livello registrato la scorsa settimana (9,2), con cui ha segnato i minimi da diversi anni.

I rendimenti delle obbligazioni governative si sono mantenuti bassi in un contesto di inflazione contenuta; gli spread dei paesi periferici dell'area Euro si sono contratti, contribuendo a ridurre lo spread delle obbligazioni corporate europee, a differenza di quello sui corporate bond statunitensi, che si è allargato di alcuni punti base, pur mantenendosi su livelli storicamente bassi. Stessa calma anche sul mercato dei cambi, dove i principali cross valutari hanno registrato movimenti contenuti. Solo le commodity sono state caratterizzate da una maggiore vitalità, trainate dai ciclici, come petrolio e rame, mentre le crescenti incertezze sul piano geopolitico hanno sostenuto il prezzo dell'oro.

L'andamento del metallo giallo sembra infatti riflettere in parte le preoccupazioni sui possibili sviluppi delle questioni riguardanti l'Iran, la Corea del Nord, i negoziati sul nuovo NAFTA e la Catalogna, le quali non sembrano aver influenzato in altro modo i mercati. È veramente la quiete prima della tempesta, per citare le parole pronunciate qualche giorno fa da Trump in merito all'accordo sul nucleare con l'Iran?

La questione catalana potrebbe esserne una dimostrazione continua Torri Denis – Desteco. Sebbene il presidente della Generalitat di Catalogna Carles Puigdemont non abbia proclamato l'indipendenza, non ha nemmeno escluso questa possibilità. Quest'ambiguità ha portato il governo di Madrid alla richiesta di chiarire la posizione della Catalogna entro e non oltre giovedì 19 ottobre. Se la dichiarazione di indipendenza, al momento sospesa, non sarà inequivocabilmente rettificata, il governo centrale, autorizzato dalla Costituzione spagnola e con l'approvazione del Senato, potrà assumere il controllo della regione. Una tale circostanza, sebbene pienamente autorizzata dalla legge, potrebbe generare una nuova ondata di violenza e scontri nonché alimentare la diffidenza verso i titoli spagnoli e incrementare il rischio di contagio nei confronti dell'Italia.

Tuttavia, i mercati hanno a disposizione un potente antidoto per accrescere la loro resilienza nei confronti di questi eventi che non sembrano essere sistemici: l'economia è tornata a crescere e la ripresa globale sta continuando ad un passo più veloce. A dichiararlo è l'FMI, che settimana scorsa, nell'ultimo World Economic Outlook, ha rivisto al rialzo le stime di crescita globale per il 2017 e il 2018. Dopo anni in cui la ripresa è stata debole, spesso percepita come fragile ed esposta ai rischi di ribasso per qualsivoglia ragione, ora il cielo è insolitamente sgombro di nubi. La tempesta può sempre arrivare, ma non sembra essere dietro l'angolo.

Denis Alborino Torri

Svizzera – sintesi Legge sulla concorrenza sleale

Alcuni principi su cui è imperniata la LCSI illustra Denis Alborino Torri

- La LCSI protegge la concorrenza leale e, di conseguenza, la buona fede nei rapporti commerciali nonché le pratiche commerciali leali.
- La protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni: concorrenti, clienti a tutti i livelli commerciali, in particolare anche i consumatori, le associazioni professionali e economiche, le organizzazioni dei consumatori.
- La Confederazione può intervenire se sono coinvolti interessi collettivi.
- Disposizioni relative ad un'indicazione dei prezzi chiara, paragonabile e non fallace, sia nelle vetrine, nei negozi che nella pubblicità, favoriscono la concorrenza leale.
- La LCSI enuncia pertanto anche le regole fondamentali per un'indicazione dei prezzi corretta e contro confronti di prezzi suscettibili di indurre in errore.
- L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi contiene disposizioni più dettagliate in materia.

Basi legali

RS 241 – Legge federale del 19.12.1986 contro la concorrenza sleale (LCSI)

RS 241.3 – Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

Ancienne loi contre la concurrence déloyale 30.09.1943

Diritto di azione della Confederazione

In base alla modifica della LCSI (art. 10 cpv. 3), entrata in vigore il 1° aprile 2012, la Confederazione può proporre un'azione legale se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se:

- è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o
- sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

Le basi di intervento della Confederazione sussistono se:

- può intentare un'azione civile contro l'impresa interessata presso il tribunale cantonale competente (p. es. per omissione);
- può sporgere denuncia alla polizia o al ministero pubblico cantonale competente contro la o le persone colpevoli di concorrenza sleale.

Cosa non può fare la Confederazione:

- la Confederazione non è competente per far valere il diritto al risarcimento o alla riparazione, né per sé né per le vittime di pratiche commerciali sleali;
- chi ha perso denaro a causa di pratiche commerciali

sleali deve impegnarsi personalmente a esigerne la restituzione adendo le vie legali.

Sulla Base della LCSII, nelle procedure civili e penali la Confederazione è rappresentata dalla SECO.

Denis Alborino Torri

Refidest – Ica Network – Desteco Lugano

Fonte: Secoch

Svizzera Accordi di libero scambio – (Denis Alborino Torri)

Documento di sintesi a cura di

Denis Alborino Torri Ica Network – Desteco Lugano – Refidest

Oltre alla Convenzione AELS e all'accordo di libero scambio con l'Unione europea (UE), la Svizzera dispone di una rete di 28 accordi di libero scambio con 38 partner non appartenenti all'UE. Tali accordi sono di solito conclusi nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); la Svizzera può però concludere accordi di libero scambio anche al di fuori dell'AELS, così com'è avvenuto con il Giappone e la Cina, inizia Denis Alborino Torri Desteco – Ica Network – Refidest.

La politica di libero scambio della Svizzera mira a migliorare le condizioni quadro che governano le relazioni economiche con certi partner economicamente importanti. L'obiettivo è garantire alle imprese svizzere un accesso ai mercati internazionali il più possibile privo di ostacoli e di discriminazioni rispetto a quello di cui beneficiano i loro principali concorrenti. Le misure di apertura dei mercati esteri sono particolarmente importanti nell'ambito della politica di stabilizzazione economica del Consiglio federale.

Con alcuni partner, gli Stati AELS firmano anche dichiarazioni di cooperazione. Tali dichiarazioni presuppongono un dialogo istituzionalizzato sulle possibilità di approfondimento dei rapporti economici che, in un secondo momento, potrebbero sfociare in negoziati di libero scambio .

Obiettivi e strategia

La Svizzera è fortemente orientata all'esportazione e ben integrata nell'economia mondiale. Gli scambi di beni e servizi e gli investimenti internazionali sono determinanti per la prosperità del Paese. Migliorare costantemente l'accesso ai mercati esteri è dunque uno degli obiettivi fondamentali della sua politica economica internazionale. Il miglior modo per raggiungerlo è tramite l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), consiglia Torri Denis Alborino Desteco – Refidest – Ica Network Lugano.

Per completare la liberalizzazione multilaterale degli scambi, sempre più Paesi concludono simultaneamente accordi di libero scambio bilaterali o plurilaterali, regionali o interregionali. La Svizzera si avvale degli accordi di libero scambio (ALS) per garantire alle proprie imprese un accesso ai mercati internazionali per lo meno equivalente a quello di cui beneficiano i suoi principali concorrenti (UE, Stati Uniti e Giappone), anch'essi intenzionati a intessere fitte reti di accordi. Gli ALS sono dunque uno strumento importante per mantenere e rafforzare la competitività della piazza economica

elvetica.

La strategia di politica economica esterna del Consiglio federale contempla quattro criteri per la scelta di un eventuale partner di libero scambio:

1. rilevanza economica effettiva e potenziale dell'eventuale partner;
2. portata delle discriminazioni reali o potenziali che scaturirebbero da ALS tra l'eventuale partner e importanti concorrenti della Svizzera;
3. disponibilità negoziale dell'eventuale partner e prospettive di riuscita;
4. altre considerazioni, come ad esempio i benefici che si trarrebbero, a livello di stabilità e sviluppo economici, dalla conclusione di un accordo di libero scambio con un eventuale partner o – più in generale – la compatibilità con gli obiettivi della politica estera della Svizzera.

In un primo momento, cioè all'inizio degli anni '90 – dopo la conclusione dei primi accordi con la Turchia e Israele – gli Stati AELS puntarono alla conclusione di accordi di libero scambio soprattutto con i paesi dell'Europa centrale e orientale. Come l'UE, anche i membri AELS conclusero accordi di libero scambio con i Paesi dell'Europa centrale e orientale con il duplice obiettivo di consolidare le riforme economiche di questi ultimi e migliorare il reciproco accesso ai rispettivi mercati. L'adesione all'UE il 1° maggio 2004 di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia e Lituania, il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria e il 1 luglio 2013 di Croazia , ha portato alla risoluzione dei rispettivi accordi. Oggi, il libero scambio con questi Paesi si regge sull'accordo stipulato nel 1972 tra Svizzera e UE. In Europa sono attualmente in vigore accordi di libero scambio AELS con Macedonia, Albania, Serbia, Ucraina e Montenegro. L'accordo di libero scambio con Bosnia-Herzegovina è stato firmato il 24 giugno 2013. Dei negoziati sono

attualmente in corso con i paesi membri dell' Unione doganale Russia/ Belarussia/ Kazakistan, informa Denis Alborino Torri Desteco – Ica Network – Refidest.

A partire dalla metà degli anni '90 la rete di accordi si è progressivamente estesa al bacino mediterraneo: in questa zona sono stati finora conclusi otto accordi, rispettivamente con Turchia, Israele, Marocco, Autorità palestinese, Giordania, Libano, Tunisia ed Egitto. Attualmente sono in corso negoziati con l'Algeria. Scopo dei Paesi AELE è partecipare alla zona di libero scambio euro-mediterranea prevista dal processo di Barcellona dell'UE, e contribuire quindi a promuovere la cooperazione economica euro-mediterranea.

Alla fine degli anni '90, con il crescente aumento del numero di accordi di libero scambio regionali e interregionali a livello mondiale, i Paesi AELE hanno iniziato a estendere la loro politica di libero scambio a potenziali partner in tutto il mondo: sono stati conclusi accordi con il Messico, Singapore, il Cile, la Corea del Sud e gli Stati della SACU (Unione doganale dell'Africa australe che comprende l'Africa del Sud, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland), il Canada, la Colombia, gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Oman), il Perù, Hong Kong e i paesi dell'America centrale (Panama e Costa Rica). In corso di negoziato possiamo citare gli accordi con l'India, altri paesi dell'America centrale, la Thailandia, l'Indonesia, il Vietnam e la Malesia.

A livello bilaterale, un accordo di libero scambio e di partenariato economico tra Svizzera e Giappone è in vigore da settembre 2009. La Svizzera è il primo Paese europeo ad aver concluso un accordo di questo genere con il Giappone. Sempre a livello bilaterale, un accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina è stato firmato il 6 luglio 2013. la Cina è, dopo gli Stati Uniti, la seconda economia nel mondo e, dopo l'Unione europea e gli Stati Uniti, il terzo più importante

partner commerciale della Svizzera.

La Svizzera e gli altri Paesi dell'AELS intrattengono contatti con altri partner potenziali per esaminare le possibilità di stabilire delle relazioni di libero scambio. Fra questi troviamo, a titolo d'esempio, i paesi del Mercosur (dei quali fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

Una descrizione attuale della rete di accordi di libero scambio della Svizzera nonché de negoziati in corso o in preparazione si trova nella rubrica „Accordi di libero scambio” (Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera)

Contenuto degli accordi di libero scambio

Gli accordi di libero scambio conclusi con i Paesi partner europei e del bacino mediterraneo nonché gli Stati della SACU (Unione doganale dell'Africa australe che comprende Africa del Sud, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland) contengono per lo più disposizioni sulla circolazione delle merci (in particolare riguardo alla soppressione dei dazi doganali e altre restrizioni) e di regola sulla protezione della proprietà intellettuale. Questo tipo di accordi vengono anche comunemente definiti anche come accordi di “prima generazione”. Per quanto attiene alle merci, gli accordi di libero scambio portano sui prodotti industriali, il pesce, i prodotti agricoli trasformati, mentre i prodotti agricoli di base sono oggetto di accordi agricoli bilaterali distinti, conclusi tra i singoli Paesi AELS e il rispettivo partner di libero scambio. Una tale separazione è dovuta al fatto che i Paesi AELS non partecipano alla politica agricola comune.

Gli accordi conclusi con Bosnia-Erzegovina, Cile, Colombia, CCG, Corea del Sud, Hongkong Cina, Messico, Montenegro, gli Paesi dell'America centrale, Perù, Singapore e Ukraina nonché gli accordi bilaterali di libero scambio e di partenariato economico Svizzera-Giappone e Svizzera-Cina sono di ampia

portata (cosiddetti di “seconda generazione”) poiché oltre alla circolazione delle merci e alla proprietà intellettuale includono generalmente anche impegni sostanziali in ambito di servizi, investimenti e mercati pubblici, nello specifico. Denis Alborino Torri Desteco – Ica Network – Refidest.

Effetti economici degli accordi di libero scambio illustra Denis Alborino Torri Desteco – Ica Network – Refidest.

Gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera con partner al di fuori dell’UE/AELS garantiscono agli attori economici svizzeri l’accesso a mercati importanti e dinamici.

– I partner di libero scambio in questione rappresentano complessivamente un mercato di circa 2,2 miliardi di consumatori e un prodotto interno lordo (PIL) di circa 25 000 miliardi di dollari. Nel 2015 le esportazioni di merci svizzere verso questi Paesi costituivano il 23 % del totale delle esportazioni.

– Gli accordi di libero scambio garantiscono la competitività della piazza economica svizzera e favoriscono la crescita e la creazione di valore aggiunto. Nei Paesi partner producono effetti analoghi. Tra il 1990 e il 2014 il PIL dei Paesi partner è cresciuto in media del 3,6 % all’anno, superando così la crescita mondiale del PIL di circa un punto percentuale.

– Gli effetti sulla prosperità non derivano unicamente dall’accesso garantito al mercato per il settore delle esportazioni. I produttori beneficiano di fattori produttivi più convenienti, l’offerta a disposizione dei consumatori è anch’essa meno costosa e più diversificata e l’intensificazione della concorrenza aumenta la produttività. Gli accordi di libero scambio permettono inoltre alla Svizzera di assicurarsi un posto nelle catene del valore mondiali.

– Dal 1988 al 2014 le esportazioni svizzere sono aumentate in media del 4,1 % all’anno, mentre le esportazioni verso

partner di libero scambio al di fuori dell'UE/AELS sono aumentate in media di oltre l'8,5 % all'anno nei quattro anni successivi all'entrata in vigore di un accordo di libero scambio con il rispettivo partner.

– Oltre al notevole aumento dei flussi commerciali, gli accordi di libero scambio permettono agli esportatori svizzeri di realizzare considerevoli risparmi sui dazi doganali. Ad esempio, nel 2014 i potenziali risparmi sui dazi doganali per le imprese stabilite in Svizzera che intrattengono scambi commerciali con partner di libero scambio al di fuori dell'UE/AELS erano stimati intorno ai 400 milioni di franchi. Sono stati presi in considerazione gli accordi di libero scambio entrati in vigore entro il 2013.

Gli accordi di libero scambio moderni non si limitano più alla liberalizzazione degli scambi di merci, ma coprono anche altri importanti settori.

– Gli scambi di servizi rappresentano oggi oltre un quarto del commercio estero della Svizzera e negli ultimi anni hanno registrato una crescita maggiore rispetto a quelli delle merci. I dati sulla struttura delle esportazioni svizzere di servizi destinate a partner di libero scambio indicano – nella misura in cui sono disponibili – che gran parte di queste esportazioni è costituita da diritti di licenza e servizi finanziari, assicurativi, di telecomunicazione, informatici e d'informazione.

– In generale il volume degli investimenti diretti in uno Stato aumenta in media con il numero di accordi di libero scambio o di altri accordi di integrazione economica conclusi. Nel confronto internazionale la Svizzera occupa una posizione di prim'ordine sia come investitore che come destinataria di investimenti esteri. Il volume di investimenti della Svizzera presso i suoi partner di libero scambio al di fuori dell'UE/AELS ha continuato a crescere e nel 2014 rappresentava circa il 14,5 % del volume di investimenti svizzeri

all'estero.

Per contro, il volume di investimenti dei suoi partner di libero scambio (UE/AELS esclusi) in Svizzera ammontava nel 2014 al 2,1 % del volume di investimenti esteri in Svizzera. Inoltre, i redditi da capitale derivanti da investimenti diretti svizzeri ammontavano nello stesso anno a 82 miliardi di franchi.

– La protezione della proprietà intellettuale favorisce la Svizzera in quanto polo innovativo attraverso norme trasparenti e applicabili e svolge un ruolo importante per l'economia d'esportazione svizzera, che punta molto sull'innovazione.

– Le norme concernenti gli appalti pubblici previste negli accordi di libero scambio estendono l'applicazione dell'Accordo dell'OMC agli Stati che non ne fanno parte e ad altri settori.

Torri Denis Alborino

Desteco Lugano – Ica Network – Refidest

Fonte: SECOCH, EU, CH

Aggiornamento del quadro normativa e fiscale nelle

relazioni “SVIZZERA -ITALIA” e “SVIZZERA- UE”

Aggiornamento del quadro normativa e fiscale nelle relazioni “SVIZZERA -ITALIA” e “SVIZZERA- UE”

Di seguito alcune importanti informazioni concernenti lo stato attuale del quadro normativa internazionale in ambito fiscale ricordandole i recenti eventi principali.

In data 17 dicembre 2014 , il Governo Italiano ha varato la legge N°186 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale” anche conosciuta come **Voluntary Disclosure** (o autodenuncia), e più recentemente , il 13 marzo, è stata pubblicata, quale complemento, la Circolare dell'Agenzia delle entrate. La legge ha inoltre introdotto il reato di autoriciclaggio nel codice penale che comporta sanzioni amministrative e penali.

In data 23 febbraio 2015, è stata sottoscritta dai due Paesi **l'intesa Svizzera -Italia** sulle questioni fiscali che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e una roadmap per la prosecuzione del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali.

La Voluntary Disclosure

La Voluntary Disclosure (VD) è la procedura di emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute in Italia e all'estero che non sono stati oggetto degli obblighi dichiarativi ai sensi della normativa sul «monitoraggio valutario» (DL 28 giugno 1990, n. 167) e/o che non sono stati oggetto degli obblighi impositivi in materia d'imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, sostituti d'imposta.

La VD prevede una serie di riduzioni delle sanzioni amministrative e dei reati penali ma solo per le richieste che giungono alle autorità preposte entro il 30 settembre 2015. Tuttavia, delle sanzioni maggiorate sono invece previste se gli averi non dichiarati si trovano in Stati che figurano sulla lista nera (Black list) italiana dei Paesi che non permettono uno scambio adeguato d'informazioni. La Svizzera ne ha sinora fatto parte poiché non disponeva di una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l'Italia contenente una clausola sullo scambio d'informazioni conforme allo standard OCSE.

L'intesa Svizzera -Italia e Svizzera – UE

L'incontro Svizzera – Italia del 23 febbraio 2015 ha permesso di trovare un'intesa in tal senso apportando una sostanziale modifica alla CDI (articolo 27 “Scambio di informazioni”) conferendo alla Svizzera lo status di “Paese non Black List”.

La modifica, oltre a permettere il dimezzamento dei termini di accertamento in ambito VD migliora sensibilmente le relazioni in ambito finanziario e fiscale tra la Svizzera e l'Italia dopo le controversie durate diversi anni, semplificando di fatto la regolarizzazione di averi non dichiarati prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni (la cui attuazione definitiva è prevista dal 2018).

L'intesa ha permesso inoltre di tracciare una concreta roadmap concernente questioni finanziarie e fiscali tra i due Paesi comprovando il reciproco impegno politico per il dialogo che permetterà di rafforzare la cooperazione e di sviluppare le relazioni economiche bilaterali in un clima estremamente costruttivo.

E' inoltre importante notare che, ai sensi della CDI modificata tra Svizzera ed Italia, le autorità italiane avranno il diritto di presentare richieste di gruppo alla Svizzera secondo gli standard OCSE aventi ad oggetto,

retroattivamente, circostanze a partire dalla data della firma della CDI modificata.

A dimostrazione del nuovo orientamento della Confederazione e della sua sensibilità nei confronti della fiscalità internazionale, l'accordo per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (che in questo caso sostituisce l'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE in essere dal 2005) è stato sottoscritto anche tra Svizzera e Unione Europea il 19.03.2015.

Fonti: EU – CH

Denis Torri